

# STATUTO

## Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'associazione "GENERAZIONE DISTRIBUITA – Sistemi per la Generazione di Energia" (di seguito denominata "Associazione") tra i costruttori e distributori di apparecchi, macchine, componenti e sistemi per la Conversione Distribuita di Energia Elettrica. A titolo di esempio, fanno parte dell'associazione aziende che producono Motori, Alternatori, Componentistica Elettrica, Componentistica Elettronica, Componentistica Meccanica, Gruppi Elettrogeni e Torri Faro.

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

## Art. 2 SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale. L'associazione ha la funzione di difendere, tutelare e promuovere gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea, di rappresentare le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, questioni di natura tecnica, economica, fiscale e legislativa, collaborando con gli enti di normazione e di certificazione, sia a livello nazionale che europeo, alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la promozione commerciale della filiera, dei prodotti e dei servizi degli associati, facendosi anche organizzatrice o promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ed iniziative analoghe, sia in Italia sia all'estero;

c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (piattaforme informatiche, pubblicazioni, convegni, congressi, incontri, etc., la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati;

d) costituisce rapporti con le altre Associazioni, italiane ed estere, e Comitati europei e internazionali, al fine di favorire le attività in ambito commerciale, normativo, legislativo, tecnico e di ricerca e sviluppo;

f) realizza ricerche ed analisi di mercato, anche sulla base di informazioni rese dagli associati, al fine di fornire informazioni quali-quantitative, tecnico-commerciali, sul settore e sui mercati di approvvigionamento e di sbocco;

g) sottoscrive contratti con cui partecipare, a nome dell'Associazione, a iniziative di carattere fieristico, promozionale o di comunicazione.

Eventuali ricavi dalle partecipazioni per le attività di cui alle lettere b) c) e g) confluiranno nell'Associazione stessa, per esserne utilizzati per le finalità descritte nel presente statuto.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

### Art. 3 SOCI

Gli Iscritti all'Associazione si distinguono in Soci Effettivi e Soci Aggregati. Possono chiedere di aderire all'Associazione in qualità di Soci Effettivi le imprese individuate dall'art. 1.

I Soci Effettivi hanno diritto di elettorato attivo e possono assumere cariche sociali.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari, strumentali e di raccordo economico alle attività di cui all'Art.1. I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA. Il numero dei Soci Aggregati in ogni caso non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

I Soci Aggregati hanno diritto di elettorato attivo nell'Associazione, ma non possono accedere a cariche sociali. I Soci Aggregati partecipano alle Assemblee della Federazione senza diritto di voto.

E' possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa sarà calcolata considerando il numero di dipendenti e il fatturato relativo alle attività identificate

all'articolo 1. Il computo dei contributi sarà effettuato sulla base di autodichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante.

#### Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA

Le domande di iscrizione all'Associazione e alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima. La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria. Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 30 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvederà agli adempimenti conseguenti. L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è rinnovata automaticamente ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

A partire dal 1° Gennaio 2025, la quota di adesione dovuta alla Federazione ANIMA sarà costituita dalla somma dei seguenti contributi:

- a) quota annuale federativa;
- b) quota commisurata al numero dei dipendenti di ogni impresa;
- c) quota eventualmente determinata dall'Associazione.

L'ammontare delle quote di cui alle lettere a) e b) è determinato dall'Assemblea Generale dei Soci Effettivi di ANIMA. L'ammontare della quota di cui alla lettera c) è determinata nella misura e nei termini fissati annualmente dall'assemblea dell'Associazione, che può definire quote diverse per soci Effettivi e soci aggregati.

Ciascun Socio è obbligato a corrispondere la quota di adesione alla Federazione.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio d'iscrizione e non esonerano dai relativi obblighi sociali.

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

#### Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per espulsione, per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale;
- e) per accertata adesione ad altre associazioni o organizzazioni concorrenti o conflittuali, a giudizio dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione;
- f) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b),d), e) ed f)del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

#### Art. 6 SETTORI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà internamente organizzarsi in più settori merceologici o ambiti operativi, costituiti per rappresentare nel modo migliore verso i terzi le imprese associate e per rappresentare più efficacemente le diverse tipologie di prodotti e di mercati che la stessa riunisce.

Ogni settore può organizzarsi al proprio interno nel modo che ritiene meglio adeguato a raggiungere i propri scopi, e decide sulle iniziative riguardanti i prodotti ed i mercati di propria competenza, con la sola preoccupazione di verificare l'interesse degli altri settori alle medesime iniziative, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse associative, nonché quelle messe a disposizione dalla Federazione.

Questo compito sarà svolto dalla Segreteria dell'Associazione. Per raggiungere scopi comuni a tutti i settori possono essere costituite Commissioni idonee ad affrontare specifiche iniziative.

Sono di competenza di ciascun settore:

- a) l'elaborazione di norme tecniche, lo studio dei mercati, dei canali commerciali, dei problemi legali del settore;
- b) la collaborazione con gli organi competenti ad emanare norme di interesse per l'attività del settore;
- c) la promozione del lavoro dell'associazione verso imprese non ancora associate e la promozione del prodotto nei confronti dei clienti;
- d) lo sviluppo di iniziative con lo scopo di promuovere la conoscenza delle potenzialità dei prodotti e delle tecniche di impiego degli stessi;
- e) la realizzazione e partecipazione a iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti.

Ciascun settore può definire il preventivo delle spese che intende sostenere per le proprie attività, comunica il preventivo al Presidente, il quale ne dovrà tenere conto per la redazione del conto preventivo dell'Associazione e per proporre la relativa deliberazione assembleare.

## Art. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- I Vicepresidenti

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa e soci Effettivi. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un

intervallo di tempo pari almeno ad un biennio, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente Statuto.

## Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum. Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.

L'Assemblea potrà avvenire anche a distanza, a mezzo piattaforma digitale o videoconferenza qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.

. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti per cento del complesso dei voti. Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti, salvo che all'ordine del giorno siano previste elezioni, modifiche statutarie e scioglimento così come indicato in prosieguo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad esclusione delle delibere relative alle modificazioni dello statuto che sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il cinquantacinque per cento dei voti presenti e che rappresentino almeno il quindici per cento dei voti spettanti a tutti i soci. Per le votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente

Ad ogni Socio Effettivo e Socio Aggregato spetta un voto.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; nessun Socio può presentare all'Assemblea più di una delega, salvo il caso di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario.

Per le modifiche di Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno il venti per cento dei Soci .

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci Effettivi e Aggregati. Non sono ammessi al diritto di voto i Soci che non sono in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci Aggregati non hanno diritto di elettorato passivo.

## Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Generale;
- e) di nominare il Presidente e i Vicepresidenti, su proposta del Consiglio Generale;
- f) di deliberare le quote da pagare per l'adesione all'Associazione, su proposta del Consiglio Generale;
- g) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni.
- h) nominare i Consiglieri nel massimo numero di 5 (cinque).

## Art. 10 CONSIGLIO GENERALE

Sono membri del Consiglio Generale il Presidente dell'Associazione, i Presidenti dei settori merceologici, i consiglieri eletti dall'assemblea e l'ultimo dei presidenti dell'associazione che ha concluso il proprio mandato (past president).

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione a mezzo PEC; nei casi di urgenza può avvenire anche con PEC da inviarsi almeno tre giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Generale potrà avvenire anche a distanza, a mezzo piattaforma digitale ovvero videoconferenza qualora indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando siano presenti almeno un terzo dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive oppure alla metà delle riunioni previste nel corso di un anno solare.

#### Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea le quote da pagare per l'adesione all'Associazione e a ciascuno dei settori;
- c) esamina le relazioni e i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) propone all'Assemblea il Presidente e i Vicepresidenti dell'Associazione..

#### Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea;
- e) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;

f) è di diritto Consigliere della Federazione ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Generale.

g) Può delegare i Vicepresidenti a sostituirlo La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica due anni con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima. Al termine di questi mandati, potrà essere rieletto solo dopo il mandato, di almeno un biennio, di un altro presidente

### Art. 13 SEGRETERIA

La Segretaria collabora con il Presidente e il Consiglio Generale per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Inoltre: La Segretaria

- a) sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto;
- b) coordina le iniziative dei settori individuati all'art. 6;
- c) provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alla loro trascrizione in appositi registri;
- d) collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

### Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### Art. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole non inferiore al sessantacinque per cento dei presenti e che rappresentino almeno il trenta (30) per cento degli aventi diritto e sentito

il parere della Federazione. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96. Questo, una volta ripianate eventuali perdite e tutte le incombenze relative allo scioglimento dell'associazione.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto o in caso di controversie verrà applicato lo Statuto ANIMA.

Milano, 16 giugno 2021